



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 427/2017  
I 427/2018

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

**DETERMINAZIONE N. 170 DEL 15/11/2017**

**N. GENERALE 334 DEL 15/11/2017**

**CIG. ZCC20C7F5A**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE BUONI PASTO DIPENDENTI PERIODO 01/12/2017-30/06/2018 ALLA DITTA QUI! GROUP S.P. IN ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP ATTIVE. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 3379,44 IVA COMPRESA ESERCIZI 2017 E 2018 CAP. 1033/1**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che il Comune di Altare, ai sensi dell'art. 46 del CCNL del 14/09/2000, deve garantire, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario di lavoro adottato dall'ente, la corresponsione di buono pasto a lavoratore per ogni giornata effettivamente lavorata, nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2;

Richiamato l'art. 45, comma 2 del CCNL 14/09/2017;

PRESO ATTO che n. 11 dipendenti hanno il seguente orario di servizio articolato su cinque giorni (con flessibilità di entrata e uscita nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico):  
mattino dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì);  
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (lunedì e giovedì);

DATO ATTO che per il periodo 01/01/2017-30/11/2017 la fornitura di che trattasi è stata affidata mediante Ordine diretto di acquisto MEPA in adesione a Convenzione con QUI! GROUP spa;

PRESO ATTO che alla data odierna non esistono CONVENZIONI CONSIP Attive in merito alla fornitura ed in particolare per la regione LIGURIA;



RITENUTO pertanto opportuno rivolgersi alla ditta QUIIGROUP che ha presentato condizioni di fornitura identiche a quelle già applicate nella CONVENZIONE CONSIP Buoni pasto 7 lotto 1, a cui questo Ente ha aderito con precedenti atti determinativi

ESAMINATE le necessità quantitative di buoni pasto necessari a garantire in via previsionale la copertura del servizio ai dipendenti per il periodo dal 01/12/2017 al 30/06/2018;

VLAUTATO che per detto periodo si rende necessario l'acquisto di almeno n. 570 buoni pasto al valore nominare di euro 7,00 cad.;

VISTE le condizioni di fornitura applicate dal QUI GROUP che applica uno sconto pari al 18,56% sul valore totale di acquisto al netto di iva 4%;

DATO ATTO che sulla scorta di quanto sopra, l'importo totale della fornitura buoni pasto periodo 01/12/2017-30/06/2018 ammonta ad euro 3379,44 (iva 4% compresa);

che si intende procedere ad ordini di acquisto trimestrali;

che il primo ordine dovrà essere effettuato entro il 30/11/2017 per acquisto dei buoni pasto periodo 01/12/2017-28/02/2018 (numero 280 buoni pasto per un totale di euro 1660,08 (iva compresa);

il secondo ordine avrà luogo a febbraio 2018 per il periodo 01/03/2018-30/06/2018 (numero buoni pasto 290 per un totale di euro 1719,36

;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

DATO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura di che trattasi ne sono presenti altri prodotti simili su mercato elettronico della PA:

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché comunque tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del TUEL e smi, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti aventi diritto;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura buoni pasto a valore;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo totale della della fornitura è pari ad euro 3379,44 lordi periodo dal 01/12/2017-30/06/2018



- ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle dettate dal commercio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG ZCC20C7F5A;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017 (ESERCIZIO 2017) E 30/06/2018 (ESERCIZIO 2018);

che l'obbligazione assunta con il presente atto di impegno si intende esigibile entro il 2017 E 2018

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 3379,44 al Capitolo 1033/1/U1010102002 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017/2019, esercizi 2017 E 2018, ESECUTIVO che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;




## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) la fornitura di N. 570 BUONI PASTO A VALORE PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01/12/2017-30/06/2018 ALLA DITTA QUI!GROUP SPA;
- 2) Di impegnare a tal fine la somma lorda di euro 3379,44 iva compresa
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1033/1/ U.1.010102002 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
- 5) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;*
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 15/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTANATO





# MODULO PREVISIONALE DI FORNITURA COMPLESSIVO PER LA DURATA CONTRATTUALE



**QUI!**

**GROUP S.p.A.**

<b>ENTE:</b>		<b>COMUNE DI ALTARE</b>
<b>REFERENTE:</b>	PATETTA SIMONA	
	In qualità di: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
<b>INDIRIZZO:</b>	Via RESTAGNO n° 2	
	Cap 17041	Località ALTARE Provincia SAVONA
	Tel 01958005 INT 4	Fax 01958071
	e.mail ragioneria@comunealtare.it	P.Iva 00328650098
	<b>Richiede la fornitura di:</b>	
<b>BUONI PASTO</b>	N° totale buoni pasto: 570	
Del	Valore nominale di:... euro 7,00 (euro sette/00)	
Per un	Valore della fornitura di: euro 3990,00 (al lordo dello sconto proposto e netto iva 4%) - euro 3249,46 (con applicazione dello sconto ed al netto iva 4%)	
Con una	Durata della fornitura di mesi: 7 (sette) (dal 01/12/2017 e FINO AL 30/06/2018) Periodicità ordini: <b>TRIMESTRALE</b>	
Per un	N° di utilizzatori pari a: 12	
<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	<b>Sconto: - 18.56% (Iva esclusa)</b>	
	Pagamento 30 GG D.F.	

Data 15/11/2017

Timbro e Firma

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Fornitura Rag. Daniela)



# Contratto di fornitura buoni pasto (servizio sostitutivo di mensa)



tra  
**QUI! Group Spa**

P.I. 01241770997

con sede legale ed amministrativa in Via XX Settembre 29 - 16121 Genova  
tel. 010576751 - 010/5767400

e

## COMUNE DI ALTARE

<b>Ragione Sociale</b>	COMUNE DI ALTARE		
Codice Fiscale	00328650098	Partita Iva	00328650098
Telefono	01958005	Fax	01958071
Mail - Pec	areafinanziaria@comunealtare.it - comune.altare.sv@legalmail.it		
Nella persona di	DANIELA FORTUNATO	Nel ruolo di	Resp. Area Finanziaria
<b>Sede Legale</b>	Indirizzo VIA RESTAGNO 2		
	Località ALTARE	Cap	17041 Prov SAVONA
<b>Sede Amministrativa</b>	Indirizzo VIA RESTAGNO 2		
	Località ALTARE	Cap	17041 Prov SAVONA
<b>Indirizzo di consegna</b>	Indirizzo VIA RESTAGNO 2		
	Località ALTARE	Cap	17041 Prov SAVONA
<b>Referente ordini</b>	Nome PATETTA SIMONA		
	Telefono 01958005 INT. 4	Fax	01958071
	Mail - Pec ragioneria@comunealtare.it - comune.altare.sv@legalmail.it		
<b>Cig</b>	ZCC20C7F5A		
<b>Codice IPA</b>	UFQRS4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aderite o <input type="checkbox"/> non aderire allo split payment			

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura al Cliente di buoni pasto denominati "QUI! Ticket".  
Il servizio sostitutivo di mensa previsto dal presente contratto sarà effettuato attraverso una vasta rete di esercizi (ristoranti, self-service, bar, tavole calde e fredde ecc.) a tal fine convenzionati con QUI! Group Spa e contro presentazione dei buoni pasto dallo stesso emessi.

ROMA \_\_\_\_\_ 15 / 11 / 2017  
Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Fortunato Rag. Daniela)*

Timbro e firma del cliente

QUI! Group S.p.A.  
Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova - tel. +39 010 576751 - fax +39 010 582480 - www.quigroup.it - info@quigroup.it  
Iscrizione Reg. Imprese e C.F. 03105300101 - P.IVA 01241770997 - R.E.A. di Genova 318291 - Cap. Sociale 8.500.200,00 euro I.V.



Mod. M09c Rev. 08



# Condizioni generali del contratto

Contratto tra QUI! Group e COMUNE DI ALTARE



**QUI! GROUP**

INNOVARE PER CRESCERE

## ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa attraverso una vasta rete di ristoranti, self-service, tavola calda e food e altro esercizio commerciale con cui QUI! Group SpA ha stipulato convenzioni a tal fine.

## ART. 2 - BUONI PASTO E MODALITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO

I buoni pasto denominati "QUI! Ticket" sono emessi esclusivamente da QUI! Group SpA, e sono di esclusiva proprietà della stessa. Il servizio di mensa verrà reso esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da QUI! Group SpA e contrassegnati con il marchio "QUI! Ticket".

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale ed entro un preciso termine di validità indicato sui buoni medesimo;
- non è cedibile, commerciabile, cumulabile o convertibile in denaro;
- potrà essere utilizzato durante la giornata lavorativa, solo per somministrazione di cibo e bevande, dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il Cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;

da diritto a consumare un pasto pari al valore del buono, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza fra il prezzo del pasto ed il valore del buono;

- non dovrà in nessun caso dar luogo a rilascio di fattura da parte del ristorante nei confronti del Cliente, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori, anche non subordinati, emittendo al contrario o ricevendo, nei confronti dell'utilizzatore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti;
- potrà, ad insindacabile facoltà di QUI! Group SpA, recare inserte negli spazi del carnet contenente i buoni pasto, informazioni commerciali, senza pregiudizio alcuno per la spendibilità degli stessi;
- non attribuisce alcuna pretesa di credito al prestatore di lavoro e/o collaboratore del Cliente nei confronti di QUI! Group SpA;
- manleva il Cliente da qualsiasi pretesa possa avanzare l'esercizio convenzionato nei suoi confronti per i servizi resi e per i quali è stato corrisposto il controvalore con buoni pasto QUI! Ticket.

## ART. 3 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente, finché il presente contratto sarà in vigore, si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fruire in esclusiva con QUI! Group SpA del servizio sostitutivo di mensa di buoni pasto per il proprio personale dipendente e per i collaboratori non subordinati;
- ordinare i buoni pasto secondo le proprie necessità in base alla quantità nominale, il valore, la periodicità, e le condizioni di fornitura accordati nel contratto di fornitura buoni pasto;
- l'importo dell'ordine dovrà essere strettamente legato al fabbisogno mensile. Qualora il fabbisogno dovesse modificarsi, è richiesta una comunicazione scritta prima di inoltrare l'ordine. Il saldo delle fatture precedenti costituisce condizione necessaria per l'evasezione degli ulteriori ordini;
- informare i propri dipendenti e collaboratori non subordinati sulle modalità d'uso dei buoni pasto esposte all'art. 2;
- in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002;
- ordinare il quantitativo dei buoni pasto con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, precisando tutte le caratteristiche del servizio richiesto;
- inoltrare eventuali reclami e segnalare ogni anomalia riguardante l'evasezione dell'ordine (qualità buoni, numero buoni, diversità di valori, ritardi di consegna, e ogni altra difformità riscontrata) entro e non oltre 48 ore dalla ricezione dei buoni pasto ordinati ovvero dalla data di mancata ricezione. Reclami e segnalazioni a pena di decadenza dovranno pervenire in forma scritta (tramite fax o via e-mail). Non otterrà luogo al prima della richiesta che dovesse giungere tardiva o incompleta;
- richiedere la sostituzione dei buoni pasto entro il termine di decadenza e secondo le prescrizioni indicate nel successivo articolo 4;
- le eventuali condizioni economiche particolari pattuite ed inserite nel contratto di fornitura buoni pasto non troveranno applicazione sui buoni pasto eventualmente spesi all'interno di mensa aziendali.

## ART. 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DI QUI! GROUP SpA

QUI! Group SpA si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire ed organizzare, mediante ristoranti convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti e collaboratori anche non subordinati del Cliente;
- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito in 5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'ordine. Fornire, su richiesta scritta del Cliente, l'elenco degli esercizi convenzionati con QUI! Group SpA per il servizio di buono pasto, avendo insindacabile facoltà di modificarlo mediante la stipula di nuove convenzioni, anche su motivata proposta scritta del Cliente stesso e/o mediante la sottoscrizione delle convenzioni in essere;
- in caso di richieste di fornitura in percentuale maggiore o minore del 20% rispetto alle abituali richieste mediantemente avanzate dal Cliente, sarà facoltà di QUI! Group SpA di richiedere motivazioni in merito a sopravvenuti cambiamenti di condizioni, nonché apposite garanzie in ordine al pagamento della fornitura; QUI! Group SpA si riserva di non evadere richieste di fornitura eccedenti la percentuale di cui sopra, senza avere ottenuto i chiarimenti e le garanzie richieste;
- sostituire i buoni pasto scaduti, e non utilizzati tenendo conto che la sostituzione potrà avvenire senza alcun aggravio di costi entro il mese successivo al mese di scadenza, validato sui buoni non utilizzati;

entro il suddetto termine; decorso tale termine, l'Azienda cliente si intenderà decaduta dal diritto di richiedere la sostituzione. I buoni devono essere inviati con raccomandata A.R. all'indirizzo: QUI! Group SpA - C/O IDS S.p.A. - Via dei Industri 33 - 20037 Paderno Dugnano - Milano. I buoni devono essere "sblocchettati", annullati e divisi per valori. Il valore minimo dell'importo totale dei buoni da sostituire è pari a 50€ (per ogni indirizzo di spedizione). Per valori inferiori sarà addebitato un costo aggiuntivo di spedizione di 11€. I buoni sostituiti sono emessi non nominali;

- I buoni resi dal cliente verranno distrutti decorso un mese dalla data di lettura del buono;
- sarà facoltà di QUI! Group SpA di attivare, all'avvio o nel corso della fornitura, il servizio di "buono pasto elettronico". In osservanza delle specifiche esigenze operative del Cliente, nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti tecnici necessari per erogazione di tale servizio e secondo modalità e livello di servizio concordati in apposito modulo di attivazione del servizio.

## ART. 5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato pagamento delle forniture e/o di violazione delle modalità di pagamento contenute al successivo art.10, nonché in tutti i casi in cui le transazioni sono avvenute senza avvertersi del conto corrente dedicato indicato all'art.10, il presente contratto si intende risolto e si applica in base al disposto dell'Art. 1456 C.C.

## ART. 6 - RESPONSABILITÀ

In nessun caso QUI! Group SpA sarà responsabile per fatti o omissioni di carattere personale, convegni, in cui compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

## ART. 7 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è interamente regolato dalla legge italiana. Eventuali nuove disposizioni di legge inderogabili che regolano la materia disciplinata dal presente contratto si considerano, ora per allora, parti integranti dello stesso e prevalevano sulle eventuali patture con esso non compatibili.

## ART. 8 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della Privacy), QUI! Group SpA, pur essendo le informative richieste necessarie per esecuzione di un rapporto obbligatorio di cui è parte l'interessato, si impegna a trattare medesimo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, che:

- 1) I dati personali richiesti verranno trattati al fine di rendere possibile lo svolgimento del rapporto contrattuale con voi in essere ed in particolare: compilazione di cartelle, statistiche interne, tenuta della contabilità di clienti e fornitori, gestione del credito, soddisfacimento degli obblighi previsti da norme di legge;
- 2) Il conferimento dei dati è facoltativo, ma rappresenta essere necessario per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e, in generale, per eseguire obblighi di legge. L'eventuale rifiuto a rispondere comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto o il suo corretto svolgimento o l'adempimento degli obblighi di legge, anche se:
- 3) I dati personali potranno essere trattati anche per svolgere studi e ricerche statistiche;
- 4) I dati personali non verranno diffusi e verranno comunicati solo al personale addetto agli uffici interni alla scrivente o alle agenzie di cui è parte lo svolgimento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stesso. I dati, inoltre, potranno essere comunicati o divulgati a società controllate o coinvolte al fine di concludere analogo contratto o per le finalità di cui al precedente punto 1 e 2, dati potranno anche essere comunicati a società terze che si tenesseroessionarie dei crediti nascenti dalle fatture emesse, nonché ad organi giudiziari amministrativi, ecc., o a enti pubblici o a organismi di legge;
- 5) I dati in questione potranno essere divulgati a istituti di Credito e Finanziarie per disposizioni di pagamento, passivi di credito e per ogni altra operazione analogo, sono pienamente operativi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, necessario di trattamento in questione. Mi inclusa la comunicazione di cui al precedente punto 3, tali trattamenti verranno effettuati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Al sensi dell'art.7, D.Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile del medesimo dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d) l'attestazione di cui alle operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale obbligo si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha altresì il diritto di conoscere, mediante richiesta gratuita al registro di cui all'art.134, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di far cessare il trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il reclutamento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento è QUI! Group SpA, nella persona del legale rappresentante, con sede legale in GENOVA Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova.

Ha letto ed accettato le condizioni generali del contratto di fornitura dei buoni pasto ed esprime il suo consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) relativamente a quanto previsto dall'Art. 10 delle condizioni generali di contratto.

## TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

## ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2011. Vi sarà applicato uno sconto pari al 11,5% (undici e mezzo per cento) sul valore dei buoni pasto ordinati. All'importo così determinato verrà applicata l'IVA al 4% (quattro per cento) ai sensi di legge.

In base al disposto dell'Art. 1456 C.C. QUI! Group SpA avrà tuttavia la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato in caso di mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti per le forniture e/o di inadempimento degli impegni assunti in merito alle modalità di pagamento.

## ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Modalità di pagamento:  A mezzo bonifico bancario/postale: Conto Corrente intestato a QUI! Group SpA

## Termini di pagamento

Entro e non oltre 30 giorni D.F.

La correttezza e la correttezza dei pagamenti saranno condizioni necessarie alle successive forniture

## ART. 11 - PRECEDENTI PATUZIONI E MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente patture eventualmente intercorse tra le stesse parti avente il medesimo oggetto. Eventuali modifiche si intendono approvate se non sarà intervenuta disdetta dal contratto nel sessanta giorni successivi alla comunicazione di modifica e comunque nel caso in cui il Cliente effettui un ordinativo di fornitura posteriore alla modifica.

## ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dalla interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Genova, in via esclusiva.

## ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La QUI! Group SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Cliente della notizia dell'incadimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e comunica che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato in via esclusiva ed indicato sub art. 9.

ROMA, 15/11/2017  
Luogo e Data  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(*Horunata Rag. Daniela*)

## TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Sono specificatamente approvate ai sensi degli art. 1341 e seguenti C.Civ. le seguenti clausole (art. 3 (Adempimenti a carico del Cliente); art. 4 (Adempimenti a carico di QUI! Group SpA); art. 5 (Clausola risolutiva espressa); art. 6 (Responsabilità); art. 7 (Durata del contratto) e art. 12 (Foro Competente)).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(*Horunata Rag. Daniela*)

## TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE





# Condizioni generali del contratto

## Contratto tra QUI! Group e COMUNE DI ALTARE



**QUI! GROUP**

INNOVARE PER CRESCERE

### ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa attraverso una vasta rete di ristoranti, self-service, tavole calde e trattorie e altro esercizio commerciale con cui QUI! Group SpA ha stipulato convenzioni o tal fine.

### ART. 2 - BUONI PASTO E MODALITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO

I buoni pasto denominati "QUI! Ticket" sono emessi esclusivamente da QUI! Group SpA, e sono di esclusiva proprietà della stessa. Il servizio di mensa verrà reso esclusivamente a prestazioni di lavoro, e i buoni pasto emessi da QUI! Group SpA e contrassegnati con il marchio "QUI! Ticket".

Il buono pasto:  
- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale ed entro un preciso termine di validità indicato sul buono medesimo;

- non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;

- potrà essere utilizzato durante la giornata lavorativa, solo per somministrazione di cibo e bevande, dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo, nonché dai soggetti che hanno instaurato con QUI! Group SpA un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;

- dà diritto a consumare un pasto pari al valore del buono, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza fra il prezzo del pasto ed il valore dello stesso;

- non dovrà in nessun caso dar luogo a riacquisto di fattura da parte del ristorante nei confronti del Cliente, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori, anche non subordinati. L'emissione di scontrini o ricevute nei confronti dell'utilizzatore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti;

- potrà, ad insindacabile facoltà di QUI! Group SpA, recare inserite negli spazi del carnet contenente i buoni pasto, informazioni commerciali, senza pregiudizio alcuno per la spendibilità degli stessi;

- non attribuisce alcuna pretesa di credito al prestatore di lavoro e/o collaboratore del Cliente nei confronti di QUI! Group SpA;

- manleva il Cliente da qualsiasi pretesa possa avanzare l'esercizio convenzionato nei suoi confronti per i servizi resi e per i quali è stato composto il controvalore con buoni pasto QUI! Ticket.

### ART. 3 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente, finché il presente contratto sarà in vigore, si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fornire in esclusiva con QUI! Group SpA del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il proprio personale dipendente e per i collaboratori non subordinati;

- ordinare i buoni pasto secondo le proprie necessità in base alla quantità nominale, il valore, la periodicità, e le condizioni di fornitura concordati nel contratto di fornitura buoni pasto;

- l'importo dell'ordine dovrà essere strettamente legato al fabbisogno di mensa. Qualora il fabbisogno dovesse modificarsi per incremento dell'organico o per altre esigenze, è richiesta una comunicazione scritta prima di inoltrare l'ordine. Il saldo delle fatture precedenti costituirà condizione necessaria per l'esazione degli ulteriori ordinativi indipendentemente dall'avvenuta scadenza delle fatture stesse;

- informare i propri dipendenti e collaboratori non subordinati sulle formalità d'uso dei buoni pasto esposte all'Art. 2;

- in caso di ritardo pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002;

- ordinare il quantitativo dei buoni pasto con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, precisando tutte le caratteristiche del servizio richiesto;

- inoltrare eventuali reclami e segnalare ogni anomalia riguardante l'esecuzione delle convenzioni in base al numero buoni, diversità di valore, ritardi di consegna, e ogni altra difformità riscontrata) entro e non oltre 48 ore dalla ricezione dei buoni pasto ordinati ovvero dalla data di mancata ricezione. Reclami e segnalazioni, a pena di decadenza, dovranno pervenire in forma scritta (tramite fax o via e-mail. Non si darà luogo all'esame della richiesta che dovesse giungere tardiva o incompleta;

- richiedere la sostituzione dei buoni pasto entro il termine di decadenza e secondo le prescrizioni indicate nel successivo articolo 4;

- Le eventuali condizioni economiche particolari pattuite ed inserite nel contratto di fornitura buoni pasto non troveranno applicazione sui buoni pasto eventualmente spesi all'interno di mense aziendali.

### ART. 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DI QUI! GROUP SPA

QUI! Group SpA si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire ed organizzare, mediante ristoranti convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti e collaboratori anche non subordinati del Cliente;

- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito in 5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'ordine. Fornire, su richiesta scritta del Cliente, l'elenco degli esercizi convenzionati con QUI! Group SpA per il servizio di buono pasto, avendo l'insindacabile facoltà di modificarlo mediante la stipula di nuove convenzioni, anche su motivata proposta scritta del Cliente stesso e/o mediante la cessazione delle convenzioni in essere;

- in caso di richieste di fornitura in percentuale maggiore o minore del 20% rispetto alle abituali richieste mediamente avanzate dal Cliente, sarà facoltà di QUI! Group SpA di richiedere motivazioni in merito a sopravvenuti cambiamenti di condizioni nonché apposite garanzie in ordine al pagamento della fornitura; QUI! Group SpA si riserva di non evadere richieste di fornitura eccedenti la percentuale di cui sopra, senza avere ottenuto i chiarimenti e le garanzie richiesti;

- sostituire i buoni pasto scaduti e non utilizzati tenendo conto che la sostituzione potrà avvenire senza alcun aggravio di costi entro il mese successivo al mese di scadenza validità indicato sul buono; in tal caso

l'Azienda cliente dovrà far pervenire i buoni non utilizzati entro il suddetto termine; decorso tale termine, l'Azienda cliente si intenderà decaduta dal diritto di richiedere la sostituzione. I buoni devono essere inviati con raccomandata A.R. all'indirizzo: QUI! Group SpA C/O JDS S.p.A. Resi Buoni Pasto - Via dell'Industria 53 - 20037 Paderno Dugnano - Milano. I buoni devono essere "fabbricabilmente", annullati e divisi per valori, il valore minimo dell'importo totale dei buoni da sostituire è pari a 50€ (per ogni indirizzo di spedizione). Per valori inferiori sarà addebitato un costo aggiuntivo di spedizione di 1€. I buoni sostituiti sono emessi non nominali;

- i buoni resi dal cliente verranno destrutturati decorso un mese dalla data di lettura del buono;

- sarà facoltà di QUI! Group SpA di attivare, all'avvio o nel corso della fornitura, il servizio di "buono pasto elettronico", in osservanza delle specifiche esigenze operative del Cliente, nell'ambito in cui sussistano i presupposti tecnici necessari per l'erogazione di tale servizio e secondo modalità e livello di servizio concordati in apposito modulo di attivazione del servizio.

### ART. 5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato pagamento delle forniture e/o di violazione delle modalità di pagamento contenute al successivo art. 10, nonché in tutti i casi in cui le transazioni operate vengono senza avvertenza del conto corrente dedicato indicato nell'art. 13 del presente contratto, si riserverà di diritto anche in base al disposto dell'Art. 1456 C.C.

### ART. 6 - RESPONSABILITÀ

In nessun caso QUI! Group SpA sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoranti convenzionati ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

### ART. 7 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è interamente regolato dalla legge italiana. Eventuali nuove disposizioni di legge inderogabili che regolino la materia, in particolare, in materia di contratti si considerano, ora per allora, parti integranti dello stesso e prevalgono sulle eventuali pattizioni con esso non compatibili.

### ART. 8 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy), QUI! Group SpA pur essendo le informative richieste necessarie per l'esecuzione di rapporti obbligatori di cui è parte l'interessato, informa l'interessato medesimo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:

1) i dati personali richiesti verranno trattati al fine di rendere possibile lo svolgimento del rapporto contrattuale con Voi in essere, ed in particolare: compilazione di anagrafiche, statistiche interne, tenuta della contabilità di clienti e/o fornitori, fatturazione, gestione del credito, soddisfacimento degli obblighi previsti da norme di legge;

2) il conferimento dei dati è facoltativo, ma rappresenta un elemento necessario per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e, in generale, per eseguire gli obblighi di legge. L'eventuale rifiuto a rispondere comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto e il suo corretto svolgimento o l'adempimento degli obblighi di legge, anche fiscali;

3) i dati personali potranno essere trattati anche per scopi statistici e ricerche statistiche;

4) i dati personali non verranno diffusi e verranno comunicati solo al personale addetto agli uffici interni alla scrivente o alle strutture esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stesso. I dati, inoltre, potranno essere comunicati o divulgati a società di controllo o a controllanti al fine di concludere analogo contratto o per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2. I dati potranno anche essere comunicati a società terze che si preannunciano casistiche di controllo delle forniture effettuate, nonché ad organi giudiziari, amministrativi, ecc., su loro esplicita richiesta o per disposizioni di legge. I dati in questione potranno essere divulgati a istituti di credito e finanziari per disposizioni di pagamento, per le operazioni di credito e per altre operazioni analoghe. Sono pienamente operanti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

5) il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di blocchi dei dati trattati in violazione di legge, e della loro origine nonché della loro natura, e non comprendendo il rispetto dei diritti del contraente, poste dall'art. 1 del D.Lgs. 196/2003 - tutte le operazioni di complesso di operazioni previste all'art. 4, comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 196/2003, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione di cui al precedente punto 3. Tali trattamenti verranno effettuati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sensi dell'art. 7, D.Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile del medesimo dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; a richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso di cui l'adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Interessato ha altresì il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito di registro di cui all'art. 154, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 196/2003, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporsi in tutto o in parte, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è QUI! Group SpA nella persona del legale rappresentante, con sede legale in GENOVA Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova.

### ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2011. Vi sarà applicato uno sconto pari al 10% (dieci per cento) sul valore dei buoni pasto ordinati.

All'importo così determinato verrà applicata l'IVA al 4% (quattro per cento) ai sensi di legge.

In base al disposto dell'Art. 1456 C.C. QUI! Group SpA avrà tuttavia la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato in caso di mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura e/o di inadempimento degli impegni assunti in merito alle modalità di pagamento.

### ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Modalità di pagamento:  
a) A mezzo bonifico bancario/postale: Conto Corrente Istituito a QUI! Group SpA

### Termini di pagamento

Entro e non oltre \_\_\_\_\_ giorni D.F.

La correttezza e la correttezza dei pagamenti saranno condizioni necessarie alle successive forniture

### ART. 11 - PRECEDENTI PARTIZIONI E MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le parti si danno atto che il presente contratto annula e sostituisce ogni precedente partizione eventualmente intercorsa fra le stesse parti ovvero il medesimo oggetto. Eventuali modifiche si intenderanno approvate se non sarà intervenuta disdetta dai contratti nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di modifica e comunque nel caso in cui il Cliente effettui un ordinativo di fornitura posteriore alla modifica.

### ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dalla interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Genova, in via esclusiva.

### ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La QUI! Group SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Cliente della notizia dell'adempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e comunicata che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato in via esclusiva ed indicato sub art. 9.

ROMA \_\_\_\_\_, 15/11/2017  
Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA QUI! GROUP





Spettabile COMUNE DI ALTARE

Roma, 15/11/2017

**APPENDICE INTEGRATIVA AL CONTRATTO PER SERVIZIO  
SOSTITUTIVO DI MENSA DEL 15/11/2017**

Con riferimento agli accordi intervenuti tra le Parti ed al contratto indicato in oggetto, con la presente si formalizza quanto segue:

**La scadenza e il saldo delle fatture costituirà condizione necessaria all'erogazione delle forniture dei buoni pasto indipendentemente dalla data di ricezione degli ordinativi.**

**Dunque resta inteso che il saldo delle fatture sarà condizione necessaria all'emissione delle forniture successive, pertanto la seconda fornitura Vi sarà inviata solo dopo il pagamento della fattura relativa alla prima fornitura e così per le successive.**

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'Art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002.

Salvo quanto previsto dalla presente, resta operante il contratto stipulato in data 15/11/2017

PER ACCETTAZIONE IL CLIENTE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Firmato Rag. Daniela)*



Spettabile COMUNE DI ALTARE

Roma, 15/11/2017

**APPENDICE INTEGRATIVA AL CONTRATTO PER SERVIZIO  
SOSTITUTIVO DI MENSA DEL 15/11/2017**

Con riferimento agli accordi intervenuti tra le Parti ed al contratto indicato in oggetto, con la presente si formalizza quanto segue:

**La scadenza e il saldo delle fatture costituirà condizione necessaria all'erogazione delle forniture dei buoni pasto indipendentemente dalla data di ricezione degli ordinativi.**




**Dunque resta inteso che il saldo delle fatture sarà condizione necessaria all'emissione delle forniture successive, pertanto la seconda fornitura Vi sarà inviata solo dopo il pagamento della fattura relativa alla prima fornitura e così per le successive.**

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'Art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002.

Salvo quanto previsto dalla presente, resta operante il contratto stipulato in data 15/11/2017

**Qui Group S.p.A.**  
PP.

---





Dettagli della comunicazione	
CIG	<b>ZCC20C7F5A</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.400,00
Oggetto	FORNITURA BUONI PASTO A VALORE PERIODO 01/12/2017-30/06/2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione Modifica  
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936





**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO AD INTEGRAZIONE	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1033/1/U1010102002	1660,08	QUIGROUP	2017	427/2017
1033/1/U1010102002	1719,36	QUIGROUP	2018	427/2018

Altare, 15/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

**VISTO si liquida. Mandato di pagamento n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Certificato di pubblicazione AL N 792 /2017**

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 16/11/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

